

MERCATI E BUSINESS

TEMA CALDO

## Il ddl "anti bufale" serve davvero?

Il disegno legge presentato dalla senatrice Gambaro prevede pene severe per chi diffonde notizie false sul web. E l'obbligo di registrazione e di rettifica per tutti i blog. Dure le critiche, che lo bollano come liberticida, inutile e inattuabile

DI GLORIA VALDONIO



**C**aldissimo e controverso il tema delle fake news, ovvero le notizie che, secondo la definizione coniata da **Melissa Zimdars** del Merrimack College di North Andover (Massachusetts), «inventano del tutto le informazioni, disseminano contenuti ingannevoli, distorcono in maniera esagerata le notizie vere», sta per essere introdotto a gamba tesa nel nostro diritto con il ddl Gambaro, i cui firmatari sono **Riccardo Mazzoni**, **Sergio Divina** e **Francesco Maria Giro**, oltre ovviamente ad **Adele Gambaro**.

La nuova norma mira a limitare e prevenire la diffusione di false notizie che rischiano di creare allarmi infondati tra la popolazione.

«Internet ha sì ampliato i confini della nostra libertà dandoci la possibilità di esprimerci su scala mondiale, ma la libertà di espressione non può trasformarsi semplicemente in un sinonimo di totale mancanza di controllo, laddove controllo, nell'ambito dell'informazione, vuol dire fornire una notizia corretta a tutela degli utenti», sono le motivazioni. Ma se l'obiettivo sembra nobile, la cura potrebbe esserlo molto meno. Soprattutto perché l'oggetto del decreto, ovvero le «false notizie», è quanto mai indefinito e il confine tra un'informazione (falsa o vera che sia) e la libera espressione del proprio pensiero è un tema sul quale si dibattono i giuristi da decenni senza riuscire a quadrare il cerchio.

Non per niente molti di loro avanzano perplessità su molti punti del disegno di legge.

**L'oggetto del contendere** Il ddl, presentato in Senato il 7 febbraio 2017 e assegnato il 28 febbraio alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia), è stato da subito oggetto di critiche che ne hanno evidenziato limiti e contraddizioni che si colgono già dalla lettura del titolo del provvedimento che, muovendo del condivisibile tentativo di introdurre misure di legge volte a «garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediana», finisce con l'estendere le finalità dell'intervento normativo all'esigenza di «prevenire la manipolazione dell'informazione online». Come spiega **Gabriele Faggioli**, giurista, adjunct professor Mip-Politecnico di Milano e ceo di Partners4innovation, «quello della manipolazione è un concetto arduo da definire e delimitare e che pone i tradizionali problemi di individuazione della linea di demarcazione rispetto alle libertà di opinione e diffusione del pensiero costituzionalmente garantite». Come si legge nella relazione introduttiva, infatti, «spesso viene superata la linea di ciò che separa ciò che potrebbe essere considerato un tentativo legittimo di esprimere le proprie opinioni a scopo persuasivo e quella che è, invece, disinformazione e manipolazione». In altre parole, il disegno di legge sembrerebbe fondarsi sull'inevitabile distinzione tra l'opinione (che ha carattere personale e può, e deve, essere liberamente espressa) e l'informazione (che ha, o almeno dovrebbe, avere carattere oggettivo e, quindi, soggiacere a specifici limiti, in quanto rispondente a un interesse pubblico).

«Tale distinzione è tradizionalmente alla base degli obblighi e delle responsabilità incombenti per legge sulla stampa professionale», spiega Faggioli. «Senonché, sotto questo profilo, la proposta di legge in discussione si fonda su presupposti parzialmente contrastanti, poiché, da un lato, tenta maldestramente di estendere al mondo dell'informazione online le regole prescritte per la carta stampata (senza tener conto che le modalità con cui si forma e si diffonde la notizia differiscono in maniera evidente

in ciascuno dei due mezzi di comunicazione), dall'altro lato propone l'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici in parte applicabili anche alla stampa professionale e in parte no». Il primo corno del problema è quindi l'individuazione della fattispecie giuridica «fake news». Il secondo quello della sovrapposizione della cosiddetta manipolazione dell'informazione online con altri reati già regolamentati.

**Siamo tutti giornalisti?** Per un verso, infatti, la nuova fattispecie di cui all'art. 656-bis c.p., volta a reprimere la condotta di chiunque diffonda, attraverso strumenti telematici, «notizie false, esagerate e tendenziose che riguardano dati o fatti manifestamente infondati o falsi» non trova applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti; per altro verso, si assoggettano tutti i gestori di piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione e alla diffusione delle informazioni a una serie di incombenze, quali la comunicazione dell'attività al Tribunale, l'obbligo di rettifica entro due giorni delle notizie false o lesive, e soprattutto l'obbligo di costante monitoraggio dei contenuti diffusi attraverso le piattaforme medesime, che sono tipici degli editori professionisti. «Insomma pur non avendo strumenti di conoscenza e approfondimento professionali (e forse proprio per questo) e pur non perseguendo finalità giornalistiche, qualunque gestore di siti internet sarà gravato della responsabilità di decidere cosa è attendibile e vero e cosa non lo è», sottolinea Faggioli.

#### **Quis custodiet ipsos custodes?**

L'articolo 7 prevede che «i gestori delle piattaforme informatiche siano tenuti a effettuare un costante monitoraggio dei contenuti diffusi attraverso le stesse, con particolare riguardo ai contenuti verso i quali gli utenti manifestano un'attenzione diffusa e improvvisa, per valutarne l'attendibilità e la veridicità». Nel caso in cui non rimuovano tali contenuti i gestori sono soggetti alla sanzione di cui all'art. 656-bis del codice penale. Questo articolo, come si era detto all'inizio, oltre a non risolvere il problema di quali siano i parametri per poter valutare



**LIBERTÀ GARANTITE**  
Secondo Gabriele Faggioli, adjunct professor al Mip, «quello della manipolazione è un concetto arduo da definire e delimitare e che pone i tradizionali problemi di individuazione della linea di demarcazione rispetto alla libertà di opinione e diffusione del pensiero costituzionalmente garantite»

o meno illecita una notizia, non considera il principio dell'assenza generale dell'obbligo di sorveglianza per gli hosting provider oramai consolidato dal 2003 con l'entrata in vigore del decreto legislativo 70/03 in tema di commercio elettronico. «Se è comprensibile questo tipo di approccio nei confronti di chi fa informazione on line e per tale ragione si assume le responsabilità della sua scelta professionale, non è altrettanto evidente quali tipo di parametri debba adottare un hosting service provider, ovvero una piattaforma che ospita contenuti di terzi, per poter definire fake news o notizie false, è il commento di Giuseppe Vaciago,

avvocato esperto in diritto penale societario e delle nuove tecnologie e partner dello studio R&P Legal. «In alcuni casi è evidente, ma in altri i rischi di fare disinformazione rimuovendo una notizia vera sono molto alti».

In conclusione, il vero problema della libertà di espressione in rete rimane sempre lo stesso: «Quis custodiet ipsos custodes?», ovvero chi sorveglierà i sorveglianti stessi? E forse la risposta è contenuta nello stesso decreto: ovvero il «custode» potrebbe venire individuato proprio nella Commissione di vigilanza Rai che in questo ddl ha già il compito di monitorare, «gli standard editoriali delle piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione e diffusione di informazione con mezzi telematici degli emittenti radiotelevisivi pubblici, verificando la corrispondenza tra i livelli qualitativi offline e quelli online con particolare attenzione ai contenuti generati dagli utenti e adottando le deliberazioni necessarie all'osservanza di tale indirizzo».

### Summum ius summa iniuria

Quanto alle sanzioni, il ddl introduce tre nuovi reati: il primo prevede l'introduzione dell'art. 656-bis c.p. che andrebbe a punire con un'ammenda fino a 5mila euro colui il quale, «pubblica attraverso piattaforme informatiche notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino fatti falsi». Inoltre,

lo stesso articolo prevede che qualora tali notizie costituiscano anche diffamazione si debbano considerare per il risarcimento del danno i parametri fissati dalla legge sulla stampa (art. 12 legge 47/48).

«Se posso, ammetto con fatica, comprendere la necessità di creare una sorta di diffamazione di serie B, avente natura contravvenzionale, non mi è chiaro perché nel caso in cui vi sia anche la diffamazione di

serie A, si introduca come parametro per il risarcimento della persona offesa presente il concetto di "diffusione dello stampato" applicando a internet una legge promulgata 70 anni fa», commenta

Vaciago. «Lasciare un parametro così ampio e discrezionale può consentire ai giudici di poter utilizzare il solo fatto che l'articolo sia stato teoricamente fruibile in tutto il mondo per giustificare un'indiscriminata diffusione dello stampato». La verità, secondo Vaciago e molti altri giuristi con lui, è che internet non deve essere considerato come l'evoluzione fisiologica della stampa, ma come uno strumento con regole e linguaggi tecnici totalmente diversi da quello cartaceo.

### Norme di guerra in tempo di pace

Il secondo e il terzo reato previsto dal ddl introdurrebbero l'art. 265-bis e 265-ter c.p. L'art. 265-bis punisce con la reclusione non inferiore a un anno e l'ammenda fino a 5mila euro «chiunque diffonde notizie false che possono destare pubblico allarme o svolge comunque un'attività tale da recare nocimento agli interessi pubblici o fuorviare settori dell'opinione pubblica». Per definire meglio la filosofia fortemente repressiva del decreto fake news, va ricordato che l'art. 265-ter punisce con la reclusione non inferiore a due anni e l'ammenda fino a 10mila euro chiunque «si rende responsabile di campagne di odio contro individui o di campagne volte a minare il processo democratico anche a fini politici».

«Questi ultimi due reati sono chiaramente il cuore del disegno di legge», dice Vaciago. «Come da altri è già stato rilevato, i propo-

## Prevista la reclusione non inferiore a due anni e fino a 10mila euro per chi si rende responsabile di campagne di odio o volte a minare il processo democratico

nenti vorrebbero tralasciare in tempo di pace una norma pensata per il tempo di guerra: l'articolo 265 c.p. infatti è il reato di "disfattismo politico" in tempo di guerra». Detto questo, secondo l'avvocato è indubbio che l'265-ter risponde a un'esigenza alla quale la legge Mancino (legge 205/93) non aveva saputo rispondere estendendo la punibilità a ogni forma di discriminazione senza limitarla a quella legata all'ideologia nazifascista. «Si pensi per esempio alle recenti campagne di odio verso i disabili che indubbiamente meriterebbero una tutela più rafforzata da parte del legislatore», commenta Vaciago.

**Blogger nel mirino** Il ddl prosegue con uno degli articoli più criticati: ogni soggetto che decida di aprire un blog o un sito di informazione deve comunicare i suoi dati anagrafici e il suo indirizzo di posta elettronica certificata al Tribunale competente. «L'intento è sicuramente nobile, in quanto molto spesso è estremamente difficile ottenere le informazioni del gestore di un sito internet verso cui indirizzare le proprie comunicazioni e le diffide», dice Vaciago. «Tuttavia, vedo con una certa preoccupazione la concreta applicazione di tale disposizione normativa, considerando la difficoltà per l'autorità di controllare il rispetto di un obbligo tanto massivo e il fatto che chi vuole rimanere anonimo, continuerà a farlo, grazie a strumenti di anonimizzazione, Tor in primis».

**La buona pratica della rettifica** Non c'è perplessità invece riguardo all'articolo 4 del ddl che prevede un obbligo di rettifica entro 48 ore dalla richiesta che, in caso di inottemperanza, può comportare una sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro. «Tale previsione ha ricevuto molte critiche dal mondo della Rete, ma mi permetto di uscire questa volta dal coro», dice Vaciago. «Mi sembra infatti corretto che chi decide di fare informazione si assuma anche l'onere di dare il diritto di replica a chi si sente, magari anche legittimamente, diffamato». Meno convincente e, forse superfluo, è il successivo articolo 5 che cerca di cristallizzare in modo un po' confuso il diritto all'oblio, concedendo all'interessato



**UNO STRUMENTO DIFFERENTE**  
Quello che non capiscono i proponenti, secondo Giuseppe Vaciago, partner dello studio R&F Legal, è che «internet non deve essere considerato come l'evoluzione fisiologica della stampa, ma come uno strumento con regole e linguaggi tecnici totalmente diversi da quello cartaceo».

di ricorrere all'art. 14 del d.lgs. 70/03 per ottenere dai motori di ricerca la cancellazione dell'informazione, ove il sito decida di non ottemperare alla richiesta. «Forse l'unico elemento di rilievo è la formalizzazione della trasmissibilità delle facoltà di richiedere la rimozione all'erede o al convivente in caso di morte dell'interessato», aggiunge Vaciago.

**L'abc della rete** Assolutamente apprezzabile, secondo Faggioli, è anche la proposta contenuta nell'articolo 6 di interventi volti a promuovere l'alfabetizzazione mediatica presso le istituzioni scolastiche, con la finalità di promuovere un uso critico dei media online, nel presupposto che, al giorno d'oggi, l'educazione civica passi anche dalla maturazione di una coscienza digitale. «Agli occhi del legislatore appare fondamentale partire dalla scuola primaria se si vuole che le nuove generazioni facciano un uso della rete consapevole ed etico», dice Vaciago. Che però aggiunge: «Lascia, come sempre, perplessi che tale attività di sensibilizzazione debba essere fatta «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**Il social non è un magazine** Per concludere, secondo Faggioli il limite di fondo del ddl risiede nel tentativo di imbrigliare dentro le maglie di tutele previste per l'informazione giornalistica l'utilizzo di un mezzo di comunicazione, quale il web, che è strutturalmente e sostanzialmente diverso. «Sarebbe stato forse preferibile», dice Faggioli, «adottare misure di legge volte a equiparare l'informazione professionale cartacea a quella online». A questo riguardo bisogna ricordare che, da anni ormai, è al vaglio un disegno di legge, volto tra l'altro a estendere anche al direttore di un giornale telematico la responsabilità ex art. 57 c.p. prevista a carico del direttore di un periodico cartaceo, lasciando all'autodisciplina (e all'uso consapevole da parte degli utenti) quella vasta porzione della rete che non rappresenta fonte di informazione giornalistica ma luogo di formazione, incontro e scambio di semplici idee, critiche e opinioni. ♦